

Allegato alla deliberazione

n.7 del 04/03/2021

STATUTO

della “Fondazione Giuseppe Bionda”

Agg.01/02/2021

Agg.18/02/2021

Capo I:

Costituzione, Origine, Scopo ed Attività, Patrimonio

Art. 1

Origine¹

La Fondazione Giuseppe Bionda già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, muove il primo passo della propria storia il 5 ottobre 1850, allorquando lo “speziale”-farmacista Giuseppe Bionda, già Sindaco di Rivalta, deposita, presso il Regio Notaio Giovanni Boglione di Orbassano, il proprio Testamento, il cui punto 4° compendia le carte di fondazione.

La storia ultracentenaria dell’Ente ed i suoi rapporti con la Congregazione di Carità, l’Ente Comunale di Assistenza, il Comune di Rivalta di Torino e la Parrocchia Ss. Pietro e Andrea nello stesso Comune, è tutta compresa nella Memoria Storica dell’Ente, conservata agli atti della Fondazione.

L’I.P.A.B. Asilo Infantile “Giuseppe Bionda” è stata eretta Ente Morale con R.D. 11 agosto 1861.

La Fondazione ha sede nel Comune di Rivalta di Torino (TO), via Regina Margherita, n. 2.

Contestualmente all’iscrizione della Fondazione nel RUNT (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), essa assumerà la denominazione di “Fondazione Giuseppe Bionda ETS”.

1

Art. 2

Scopo ed Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Lo scopo della Fondazione, coerentemente alle finalità espresse dal Fondatore, è individuare, programmare e svolgere, direttamente od indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi di “Scuola dell’Infanzia” per bambini, di ambo i sessi, in età prescolare, secondo una metodologia ispirata alla vita ed ai principi educativi di San Giovanni Bosco, che ha saputo incarnare, nella propria esistenza, la figura di Gesù, Padre e Maestro, in un clima di fiducia, dialogo, serena disponibilità e gioia.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà, tra l’altro:

- ✓ stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri: l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà od altri diritti reali, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti o soggetti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
- ✓ amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.
- ✓ assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture formative-educative.
- ✓ promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, *stage* formativi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative

idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori, gli organismi locali e regionali ed il pubblico.

- ✓ gestire, direttamente od indirettamente, spazi funzionali alle finalità di cui al presente articolo.
- ✓ istituire premi e borse di studio.
- ✓ svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- ✓ fondo di dotazione indisponibile, costituito da Deposito vincolato, di Euro 30.000,00 (Euro trentamila/zero zero), costituito presso istituto bancario abilitato;
- ✓ patrimonio disponibile, costituito:
 - dai beni **mobili** come emergenti da specifico inventario, da aggiornarsi annualmente;
 - il patrimonio potrà essere integrato:
dai beni **immobili** e **mobili** che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e/o contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Art. 4

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- ✓ dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- ✓ delle rette corrisposte dalle famiglie;
- ✓ dei contributi corrisposti dagli enti convenzionati;
- ✓ di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione della Fondazione

Art. 5

Organi della Fondazione

Sono Organi dell'Ente:

1. Il Presidente;
2. Il Vice-Presidente;
3. Il Consiglio di Amministrazione;
4. Il Revisore dei conti.

Le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvi i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente, nominati come di seguito indicato

- ✓ il Parroco *pro tempore* della Parrocchia SS. Pietro e Andrea di Rivalta di Torino (TO), o suo delegato stabile;
- ✓ i tre membri nominati dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Rivalta di Torino (TO), tenendo in particolare considerazione l'idoneità dei membri proposti a rivestire la carica attribuita, in adesione ai principi, ai valori ed alle finalità statutarie della Fondazione;
- ✓ un membro nominato dall'Associazione "Giuseppe Bionda", anche in tal senso tenendo in particolare considerazione l'idoneità del membro preposto a rivestire la carica attribuita, in adesione ai principi, ai valori ed alle finalità statutarie della Fondazione.
- ✓

Tutti gli Amministratori devono essere persone di buona reputazione morale, aderire *in toto* ai principi ed ai valori espressi dal presente Statuto ed essere preferibilmente residenti nel Comune di Rivalta di Torino (TO), onde poterne conoscere la situazione ed i bisogni sociali.

I membri del Consiglio di Amministrazione vi durano per il periodo di anni cinque, salvo riconferma, anche senza interruzione.

Decadono dalla carica i membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive; in tal caso, la relativa sostituzione avrà luogo secondo la specifica procedura propria di ciascuno.

Sono incompatibili, con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, coloro che:

- siano dipendenti della Fondazione;
- per ragioni economiche, politiche e/o sociali, siano in conflitto d'interessi con la Fondazione e/o con i principi di essa ispiratori, come pure con le finalità ed i valori espressi dal Fondatore ed ivi compendiati nell'art. 1 del presente Statuto;
- abbiano causa pendente con la Fondazione;
- siano stati dichiarati inabilitati, interdetti, ovvero per i quali sia stato nominato un amministratore di sostegno o che siano stati dichiarati falliti;
- ricoprano la carica di Parlamentare europeo e/o italiano, Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale del Comune di Rivalta di Torino (TO), Presidente, Assessore o Consigliere della Regione Piemonte ovvero della Città metropolitana di Torino;
- rivestano incarichi dirigenziali e/o, comunque, di vertice, presso le Istituzioni Scolastiche del territorio in cui insiste la Fondazione Bionda.

Art. 7

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno a cadenza trimestrale, e, in ogni caso, in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione

dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, senza obblighi di forma (e, pertanto, anche solo in via telematica), purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che abbia un interesse proprio o di terzi in conflitto con la Fondazione, inerente un argomento posto all'ordine del giorno, dovrà astenersi dalla relativa votazione ed il mancato voto non sarà computato ai fini del calcolo del *quorum* deliberativo.

Le riunioni del C.d.A. possono riunirsi nella sede della fondazione o in altro luogo indicato dal Presidente.

Il C.d.A può riunirsi per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere, trasmettere documenti ed intervenire in tempi reali alla trattazione degli argomenti esaminati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di direzione della Fondazione, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Il Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo e senza che la seguente elencazione ne costituisca una qualsivoglia limitazione:

- ✓ elegge, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente nella prima seduta dal suo insediamento. In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente;

- ✓ nomina il Segretario, il Referente contabile ed il Revisore dei conti;
- ✓ definisce gli obiettivi, i piani ed i programmi;
- ✓ approva il bilancio consuntivo;
- ✓ delibera circa la capacità recettiva della struttura;
- ✓ approva i regolamenti in particolare quello che disciplina il corretto funzionamento della Fondazione individuando la figura di Coordinamento necessaria e competente;
- ✓ delibera l'ammontare delle rette corrisposte dalle famiglie;
- ✓ vigila e collabora con il personale per il miglior raggiungimento delle finalità della Fondazione;
- ✓ delibera su acquisto di beni, contratti ed affidamento di appalti, per la realizzazione di lavori ed opere;
- ✓ delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili, conformemente alle norme del presente Statuto;
- ✓ delibera le modifiche dello Statuto, per le quali sono richiesti la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti;
- ✓ delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti;
- ✓ delibera su altri oggetti sottoposti dal Presidente al Consiglio di Amministrazione;
- ✓ delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente così come il relativo trattamento giuridico/economico in accordo con le norme vigenti.

Art. 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti – esclusi dal computo per il *quorum* deliberativo gli astenuti – sempre che non si tratti di materia per cui lo Statuto richieda maggioranze qualificate.

In caso di delibera con parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche statutarie, è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi particolari e/o delegare alcuni dei suoi poteri.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni disponibili direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con la presenza e il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni esperti o consulenti; le suddette persone invitate non hanno diritto di voto, nemmeno consultivo.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale sarà custodito presso la sede della Fondazione. Di esso verrà trasmessa copia, via posta elettronica, a ciascun consigliere, entro il termine di giorni dieci dalla data della seduta. I predetti verbali saranno trascritti su apposito registro, anche in formato digitale.

Art. 10

Attribuzioni del Presidente

La legale rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente; come legale rappresentante, sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni, rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti necessari e sufficienti, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio.

Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente può conferire incarichi consulenziali che ritenga necessari ed indifferibili, per la risoluzione di problematiche urgenti inerenti alla Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli adotta, in caso di urgenza, qualsivoglia provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altre organizzazioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione e garantire il raccordo tra le attività della Fondazione e gli indirizzi strategici e le priorità operative definite dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni, in assenza di delega del Presidente, sono esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 11

Segretario/Referente contabile

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione e, salvo diversa disposizione contenuta nella deliberazione della nomina, dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

La carica di Segretario comprende anche quella di referente contabile.

Il Segretario redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, che firma unitamente al Presidente.

Egli collabora con il Presidente:

- ✓ alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- ✓ alla predisposizione degli atti amministrativi necessari all'attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione.
- ✓ Guida la struttura operativa ed assicura la corretta gestione delle risorse, la tenuta dei libri e scrittura contabile della Fondazione.
- ✓ Partecipa senza diritto di voto al C.d.A.

In quanto Referente Contabile custodisce la cassa con il relativo registro e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

È inoltre, il responsabile delle risorse dell'Ente e del maneggio del denaro dell'Amministrazione.

E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili, dell'assorbimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Capo III

Norme generali d'Amministrazione

Art. 12

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 01 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo.

Alla Fondazione è vietato distribuire tra i Fondatori ed i Sostenitori, anche in modo indiretto, avanzi di gestione o utili comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13

Revisore dei conti

Al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede, secondo le norme di legge, il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Art. 14

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, esaurita la liquidazione, a favore dell'Oratorio SS. Pietro e Andrea di Rivalta di Torino (TO), identificato nel Terzo settore con codice fiscale 95506910017 con il vincolo essenziale, di impiegare tale patrimonio nel modo più conforme all'ammissione ed agli ideali perseguiti dalla Fondazione Bionda, nel rispetto dell'ispirazione originaria della Fondazione.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui, se imposte dalla legge.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario o dei destinatari del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Art. 15

Regolamento di organizzazione

La Fondazione, mediante apposito regolamento, stabilisce, in conformità alla legge e al presente Statuto, i criteri generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per la gestione del personale.

Capo IV

Norme applicabili

Art.16

Per ogni altra materia non contemplata nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del c.c. e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.